

DELIBERAZIONE 30 MARZO 2017
196/2017/S/GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 30 marzo 2017

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettere c);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, come introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: d. lgs. 93/11) e, in particolare, l'articolo 45;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 29 settembre 2004, n. 168/04, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas" (di seguito: deliberazione 168/04);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, recante "Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2011, VIS 37/11 (di seguito: deliberazione VIS 37/11);
- la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2012, 33/2012/S/gas (di seguito: deliberazione 33/2012/S/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2013, 524/2013/S/gas;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, recante "Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" (di seguito: deliberazione 574/2013/R/gas).

FATTO:

1. L'esame dei dati trasmessi, entro il 31 marzo 2011, dalle imprese di distribuzione di gas in relazione ai metri di rete in ghisa con giunti in canapa e piombo in esercizio al 31 dicembre 2003 e al 31 dicembre 2010, ha evidenziato alcune possibili inadempienze in merito al rispetto dell'obbligo - previsto dall'articolo 12, comma 7, lett. b), della RQDG - di sostituzione di tali condotte da parte di Acegas-APS S.p.a. (dal 1 luglio 2014 Acegasapsamga S.p.a., di seguito: Acegas o società), con riferimento all'anno d'obbligo 2010.
2. Sulla base della predetta comunicazione, con lettera 22 luglio 2011 (prot. Autorità 19701), gli Uffici dell'Autorità hanno inviato una richiesta di informazioni ad Acegas, riscontrata il 31 agosto 2011 (prot. Autorità 22477).
3. Alla luce degli elementi acquisiti, l'Autorità ha avviato, con deliberazione 33/2012/S/gas, un procedimento sanzionatorio nei confronti di Acegas, per non aver questa rispettato - con riferimento all'impianto di Trieste - l'obbligo previsto dall'articolo 12, comma 7, lett. b), della RQDG, di risanare o sostituire, entro il 31 dicembre 2010, almeno il 50% delle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo, in esercizio al 31 dicembre 2003.
4. Con nota 1 marzo 2012 (prot. Autorità 6432), Federconsumatori - Federazione Nazionale Consumatori e Utenti - ha chiesto di intervenire nel procedimento nonché di accedere agli atti (accesso assentito con nota 16 marzo 2012 - prot. Autorità 8162). L'Associazione non ha, invece, partecipato all'audizione finale innanzi al Collegio, convocata per il 7 marzo 2017 (prot. 6373).
5. Con istanza 7 marzo 2012 (prot. Autorità 7053), successivamente reiterata con nota 7 febbraio 2017 (prot. Autorità 4729), la società ha chiesto di essere sentita in audizione dinanzi al Collegio dell'Autorità, nonché di accedere ai documenti del procedimento avviato. L'accesso è stato assentito con nota 14 marzo 2012 (prot. Autorità 7758).
6. Con nota 25 maggio 2012 (prot. Autorità 15885), la società ha presentato una memoria difensiva (di seguito anche: memoria 25 maggio 2012).
7. Con nota del 2 febbraio 2017 (prot. Autorità 3948), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
8. In data 7 marzo 2017 si è svolta l'audizione finale di Acegas innanzi al Collegio, nel corso della quale la società ha depositato ulteriore documentazione consistente in: a) stato dell'arte sostituzioni al 31.12.2015; b) ricerca programmata delle dispersioni; c) dossier cantieri problematici condotte ghisa grigia; d) campione rappresentativo zone oggetto di interventi futuri su condotte ghisa grigia.

Argomentazioni della società

9. L'articolo 12, comma 7, lett. b), della RQDG, prevede che l'impresa distributrice, che gestisce reti con condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo non ancora risanate, provveda alla loro sostituzione o risanamento,

entro il 31 dicembre 2010, nella misura minima del 50%, con riferimento alla lunghezza di tali condotte in esercizio al 31 dicembre 2003. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della RQDG, l'obbligo di cui all'articolo 12, comma 7, è riferito ad ogni impianto di distribuzione.

10. Ai sensi dell'articolo 31, commi 1 e 2, della RQDG, entro il 31 marzo di ogni anno, l'impresa distributrice è tenuta a comunicare, all'Autorità, tra gli altri, i dati relativi ai metri di rete in ghisa con giunti in canapa e piombo in esercizio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento (articolo 31, comma 2, lett. d)), nonché ai metri di rete in ghisa con giunti in canapa e piombo, risanata o sostituita con altro materiale, nell'anno di riferimento (articolo 31, comma 2, lett. f).
11. Gli elementi acquisiti dall'Autorità evidenziano che la società, con riferimento all'impianto di Trieste, nel biennio 2009-2010, aveva risanato 6.030 metri dei complessivi 109.160 metri delle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo in esercizio al 31 dicembre 2003 che, sommati ai 14.480 metri delle condotte sostituite prima del 2009, evidenziano una percentuale di adempimento pari a circa il 18,7% del totale delle condotte da risanare. La società è risultata, pertanto, inadempiente all'obbligo di cui all'art. 12, comma 7, lett. b), della RQDG, di sostituire o risanare, entro il 31 dicembre 2010, almeno il 50% della lunghezza delle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo, in esercizio al 31 dicembre 2003.
12. Con la memoria 25 maggio 2012, la società ha chiesto l'archiviazione del presente procedimento, alla luce di una serie di argomentazioni e del loro supporto documentale; in subordine, la società ha chiesto l'irrogazione di una sanzione pari al minimo edittale previsto.
13. A parere della società la deliberazione di avvio del procedimento sarebbe anzitutto illegittima perché la contestazione delle violazioni ivi contenute sarebbe avvenuta tardivamente rispetto al termine decadenziale a suo tempo vigente e ciò a prescindere dal fatto che dovesse applicarsi il termine di 90 giorni, di cui all'art. 14, della legge 689/1981 ovvero il termine di 180 giorni, di cui all'art. 45, del d.lgs. 93/11.
14. La società, infatti, ha sostenuto, nelle proprie difese, che il *dies a quo* del termine decadenziale (di 90 o 180 giorni) dovesse ricondursi alla richiesta di informazioni del 22 luglio 2011, rispetto alla quale richiesta la deliberazione di avvio del procedimento sarebbe stata notificata tardivamente, cioè sia oltre il termine di 90 che quello di 180 giorni, decorrenti da quel momento.
15. La società ha poi contestato l'incompletezza ed insufficienza dell'attività istruttoria svolta, posta a sostegno dell'avvio del procedimento sanzionatorio in oggetto.
16. Con riferimento al merito delle contestazioni contenute nella deliberazione di avvio, la società ha sostenuto, in via preliminare, che l'obbligo di risanamento/sostituzione delle condotte in ghisa, benché scandito lungo un arco temporale comprendente gli anni 2008-2010-2012, dovesse intendersi come unitario; di conseguenza, l'irrogazione di una sanzione per l'inadempimento di

uno solo degli obiettivi posti dalla regolazione dovrebbe precludere, all'Autorità, di punire, con ulteriore provvedimento, il mancato raggiungimento delle percentuali d'obbligo relative ai periodi successivi. In particolare, dal momento che l'Autorità ha sanzionato la società, con deliberazione VIS 37/11, per il mancato raggiungimento dell'obiettivo fissato per il 2008, non potrebbe nuovamente sanzionarla per il mancato raggiungimento dell'obiettivo posto per il 2010, trattandosi della "medesima violazione".

17. Ad avviso della società, laddove ricorressero gli altri presupposti per l'irrogazione di una sanzione, l'Autorità potrebbe punire unicamente il mancato raggiungimento della percentuale assoluta del 20% (cioè la differenza tra il 50% prefissato per il 2010 e il 30% prefissato per il 2008) di avanzamento nell'attività di sostituzione/risanamento delle condotte interessate.
18. La società, dunque, con riferimento al mancato raggiungimento della predetta percentuale del 20% (peraltro, in tal modo, ammesso), ha addotto una serie di ostacoli a giustificazione dell'inadempimento (nel corso dell'audizione la società ha, altresì, prodotto un dossier fotografico a supporto delle proprie argomentazioni). Tra questi, nella specie:
 - le peculiari e difficoltose condizioni di viabilità cittadina unitamente ad allegati ritardi dell'amministrazione comunale nel rilascio dei provvedimenti strumentali allo svolgimento dell'attività;
 - la titolarità privata delle derivazioni d'utenza, caratteristica dell'impianto interno di trasporto, che non consentirebbe alla società di disporre ed eseguire i lavori necessari sulle derivazioni di utenza, essendo necessario che il privato (singolo o condominio) effettui gli adeguamenti di competenza;
 - il particolare dislivello altimetrico e la pressione della rete di distribuzione accedente all'impianto di Trieste;
 - la natura del sottosuolo, "congestionato dalla compresenza di molti altri servizi", non congeniale per l'esecuzione di opere di scavo e lavori, in quanto roccioso sull'altipiano carsico e soggetto all'alta marea nelle aree del centro storico poste al livello del mare o al di sotto;
 - il contestuale impegno della società sul fronte di "altri importanti lavori non rinviabili", tra cui il risanamento/sostituzione della residua rete in acciaio priva di protezione catodica e opere indifferibili sul sistema fognario.
19. A tal proposito, la società è giunta a sostenere che laddove avesse dovuto compiere il "tentativo di rispettar[e] gli obblighi regolatori] ad ogni costo", ciò avrebbe potuto "compromettere (si pensi ai problemi di pressione della rete) quella stessa sicurezza cui le norme delle quali si contesta la violazione sono finalizzate" e, per tutto quanto sopra, ha concluso che il ritardo, nel raggiungimento del 20% di progressione dell'attività di sostituzione, non sarebbe stato colpevole e, pertanto, punibile con un provvedimento sanzionatorio.

20. Ad ulteriore conferma delle proprie argomentazioni, la società ha richiamato la circostanza di aver adempiuto l'obbligo di sostituzione/risanamento delle condotte per tutti gli altri impianti gestiti, nonché - al cospetto del ritardo per l'impianto di Trieste - di aver intensificato (30% per AP/MP e 20% per BP secondo la regolazione contro il 70% medio annuo per AP/MP e 50% medio annuo per BP di ispezione della rete effettuata) l'attività di ricerca delle fughe di gas negli anni 2009-2011 e di averne documentato i risultati positivi.

Valutazione delle argomentazioni della società

21. Le argomentazioni difensive della società non sono idonee a fondare la domanda di archiviazione del procedimento sanzionatorio in oggetto.
22. Anzitutto, la dedotta tardività di esercizio del potere sanzionatorio è priva di fondamento. Il termine applicabile al presente procedimento è, in forza del principio *tempus regit actum*, quello di 180 giorni previsto dall'art. 45, comma 5, del d. lgs. 93/11 (disposizione in vigore dal 26 giugno 2011, ossia da un momento precedente tanto alla richiesta di informazioni da parte dell'Autorità quanto al suo riscontro da parte della società) e decorre, per espressa previsione dell'art. 14, comma 2, legge 689/81, dall'"accertamento" della violazione. La richiesta di informazioni, del 22 luglio 2011, non può costituire il *dies a quo* del termine per la contestazione dell'illecito, in quanto con essa l'Autorità non ha accertato la violazione, ma al contrario ha manifestato l'esigenza di acquisire elementi essenziali per l'accertamento della stessa sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. Tanto era fondato il dubbio sulla effettiva consistenza degli elementi idonei a fondare un'eventuale contestazione, che la stessa Acegas ha ritenuto opportuno trasmettere un'ingente quantità di informazioni e documenti per dimostrare l'assenza di elementi sufficienti a supportare le contestazioni ipotizzate (come ad esempio le difficoltà nel rispettare, nel 2010, il programma di sostituzione della rete a causa delle derivazioni d'utenza documentate da una nota del 17 agosto 2011, allegato 3 alla risposta del 31 agosto 2011).
23. Il termine decadenziale per l'esercizio del potere sanzionatorio non poteva, quindi, decorrere prima del 31 agosto 2011 (data della nota con la quale la società ha riscontrato la richiesta di informazioni dell'Autorità) e, pertanto, in nessun caso poteva essere spirato quando l'avvio del procedimento sanzionatorio è stato comunicato alla società, ossia il 14 febbraio 2012. A ciò si aggiunga che la richiesta di informazioni del 22 luglio 2011 non era indirizzata solo ad Acegas, ma ad altri tre importanti esercenti l'attività di distribuzione, ossia a tutti quegli esercenti che, ad un primo esame dei dati inviati nel 2011, avevano mostrato criticità nel rispetto degli obblighi di sostituzione/risanamento; circostanza, questa, che avrebbe reso necessario un periodo di tempo ulteriore – e, come noto, rilevante ai sensi dell'art. 14, della legge 689/81 – per l'esame di tutta la documentazione pervenuta (non solo da parte di Acegas) al fine di ottenere, nel rispetto del contraddittorio, tutto quanto

- necessario ad accertare la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione (lasso di tempo del quale l'Autorità non si è, peraltro, avvalsa).
24. Palesemente inconsistente è la censura relativa alla presunta incompletezza dell'istruttoria posta a sostegno della deliberazione di avvio del procedimento in oggetto. L'avvio è stato, infatti, preceduto dalla complessiva valutazione di un corposo insieme di elementi informativi, forniti all'Autorità dalla società medesima, tra i quali, solo a titolo d'esempio, la nota del 31 agosto 2011, composta da circa 40 pagine di allegati. A nulla vale il richiamo al giudizio pendente sulla legittimità del diniego sull'istanza di deroga ai termini intermedi presentata da Acegas, in quanto l'Autorità non avrebbe potuto rinunciare all'esercizio della propria potestà sanzionatoria - vincolata e sottoposta a termine decadenziale - nelle more di un giudizio di legittimità pendente sui dinieghi di concessione della deroga dei termini per adempiere all'obbligo di sostituzione/risanamento delle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo (istanza del 16 gennaio 2009, acquisita con prot. 2697; istanza del 31 marzo 2009, acquisita con prot. 16000). Così come è del tutto inconferente, rispetto alla censura di incompletezza avanzata dalla società, l'ipotizzata opportunità di procedere all'avvio del riesame o della revisione dei predetti dinieghi in luogo dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
 25. Nel merito, quanto alla dedotta identità tra l'inadempimento per il quale la società è stata sanzionata con deliberazione VIS 37/11 e l'inadempimento oggetto del presente procedimento, occorre precisare quanto segue.
 26. La RQDG, che si assume violata dalla società nel presente procedimento sanzionatorio, con riferimento alle prescrizioni inerenti all'anno 2010, ha obbligato tutti gli esercenti a garantire un livello minimo, scandito per scaglioni percentuali, di attività di sostituzione/risanamento delle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo, per garantire il progressivo raggiungimento del livello ottimale di sicurezza della rete (coincidente con il totale risanamento/sostituzione delle predette condotte in ghisa) e, di conseguenza, l'incolumità delle persone.
 27. Il predetto obbligo, benché avente ad oggetto una medesima condotta da porre in essere (ovvero la sostituzione/risanamento delle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo) sino al raggiungimento dell'obiettivo finale dell'integrale sostituzione delle condotte in ghisa, è stato, pertanto, volutamente scaglionato in diverse annualità, perché fossero temperate l'esigenza imperativa di garantire certi - crescenti - livelli minimi di sicurezza e la concreta fattibilità degli interventi (in vista dell'obbligo finale di completa sostituzione fissato per il 31 dicembre 2014).
 28. La formulazione testuale dell'articolo 12, comma 7, della RQDG, non lascia dubbi circa l'autonomia degli obblighi intermedi (l'impresa distributrice provvede alla sostituzione o al risanamento o dismissione di tali condotte: a) entro il 31 dicembre 2008 nella misura minima del 30%; b) entro il 31 dicembre 2010 nella misura minima del 50%; c) entro il 31 dicembre 2012 nella misura minima del 70%), benché gli stessi siano naturalmente correlati all'unico

- obiettivo finale della completa e definitiva sostituzione/risanamento delle condotte in ghisa entro il 31 dicembre 2014.
29. L'obbligo, enunciato con riferimento al 31 dicembre 2010, poneva, come obiettivo, quello di garantire la sostituzione/risanamento delle predette condotte nella misura del 50% della lunghezza totale della rete in ghisa risultante al 31 dicembre 2003 - e non anche un mero avanzamento del 20% nell'attività complessiva di sostituzione/risanamento. Pertanto, oltre alle ragioni sopra descritte, che confutano in radice la pretesa identità della condotta qui contestata con quella sanzionata per l'inadempimento alla percentuale del 30% fissata per il 2008, il solo dato letterale della disposizione non lascia adito a dubbi interpretativi che l'obiettivo fosse il raggiungimento della percentuale di sostituzione/risanamento del 50% del totale e non anche il mero avanzamento del 20% nell'attività di risanamento/sostituzione delle condotte in questione; livello percentuale - peraltro - neppure raggiunto dalla società, che, nell'allegato 17 alla memoria 25 maggio 2012, ha ammesso di aver provveduto, nel biennio 2009-2010, alla sostituzione/risanamento di soli 6.030 metri di rete, pari al 5,5% del totale della lunghezza rete in esercizio al 31 dicembre 2003.
 30. Parimenti infondate sono le argomentazioni volte a dimostrare la "buona fede" della condotta tenuta e a negare la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito in contestazione.
 31. E' del tutto inconferente il riferimento alla buona fede, che pertiene all'errore incolpevole sulla liceità della condotta e, quindi, assume rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, l'erroneo convincimento della liceità del suo operato. Nella fattispecie, l'esercente non è incorso in nessun errore sulla liceità della propria condotta, ben sapendo che la mancata sostituzione di almeno il 50% delle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo avrebbe integrato la violazione dell'articolo 12, comma 7, lett. b), della RQDG. Tale consapevolezza si evince chiaramente anche dalla nota 25 maggio 2012, ove in più passaggi la società riconosce la sussistenza dell'obbligo in questione ed ammette l'inadempimento, escludendo, così, in radice, ogni errore sulla liceità di un comportamento difforme da quanto imposto dal richiamato art. 12, comma 7, lett. b), della RQDG. In ogni caso, quando anche la società fosse incorsa in errore, non sarebbero ravvisabili i presupposti dell'errore scusabile e quindi incolpevole e non punibile.
 32. La descrizione dei fatti e delle attività intraprese dalla società, contenuta nella memoria da ultimo prodotta e che rimanda al contenuto delle precedenti comunicazioni pervenute all'Autorità con riferimento all'obiettivo 2008 (le predette istanze del 2009, cui era seguito, con nota 16 giugno 2009 - prot. Autorità 34041/A, l'invio di altra documentazione in risposta alle richieste di informazioni *medio tempore* formulate l'11 maggio 2009, oltre agli atti difensivi inviati nel corso del precedente procedimento sanzionatorio culminato con deliberazione VIS 37/11) dimostrano che la società è incorsa, con la propria condotta colpevole, pur nelle circostanze oggettive descritte, nell'inadempimento contestato.

33. In particolare, dagli elementi acquisiti nel corso del procedimento, è emerso che in forza della nuova programmazione dell'attività di risanamento/sostituzione delle condotte in ghisa (inviata all'Autorità il 31 marzo 2009, doc. 2 allegato alla memoria 25 maggio 2012), la società ha sì realizzato un avanzamento significativo del risanamento e, tuttavia, solo al 31 dicembre 2011 è riuscita a raggiungere l'obiettivo fissato per il 2008 (dalla raccolta dati 2011, infatti, risulta che a quella data la società ha complessivamente risanato 35.430 metri di condotte, pari al 32,45% del totale - mentre nel 2010 aveva raggiunto complessivamente solo il 18,79%) e solo al 31 dicembre 2014 ha attestato di aver raggiunto l'obiettivo 2010 (risanando, in particolare, circa 58.000 metri su 109.160, pari a circa il 53%).
34. In disparte la contestuale compresenza di "altri importanti lavori non rinviabili", dei quali evidentemente non può in alcun modo tenersi conto, gli impedimenti dedotti dalla società paiono tanto verosimili quanto prevedibili da parte di un operatore economico che deve essere necessariamente avveduto.
35. La consistenza della rete, le sue caratteristiche tecniche e peculiarità, la natura del sottosuolo, la viabilità cittadina o la titolarità privata delle derivazioni di utenza, paiono aspetti senz'altro conoscibili o comunque adeguatamente prevedibili con la diligenza richiesta ad un professionista del settore che opera sul territorio da un consistente numero di anni. L'entità delle implicazioni dell'attività di risanamento/sostituzione delle condotte sulla rete e, in genere, sul territorio, non può essere elevata a causa di esclusione della colpevolezza dell'agente che, senza il proprio ritardo nell'assunzione delle debite iniziative, ragionevolmente non sarebbe incorso nell'inadempimento contestato.
36. In merito al proseguimento delle attività condotte nel triennio successivo, la società ha rinviato, nelle proprie difese, al programma delle attività di sostituzione/risanamento che avrebbe consentito di rispettare il termine finale del 2014. In particolare, la società ha evidenziato il puntuale adempimento - anzi, il conseguimento, di un risultato migliore rispetto al programma medesimo e ha chiesto che, al pari di quanto accaduto nel procedimento concluso con deliberazione VIS 37/11 (attualmente *sub iudice* dinanzi al Consiglio di Stato), il dato venisse valorizzato positivamente in questa sede.
37. Gli argomenti della società non possono essere condivisi per le seguenti ragioni.
38. La società, con nota del 31 marzo 2009 (doc. 2 allegato alla memoria 25 maggio 2012) aveva dichiarato che, in base al loro programma di sostituzione, al 31 dicembre 2011 la lunghezza residua di rete in ghisa da sostituire/risanare sarebbe stata di 77,2 km. Poiché la società ha successivamente dichiarato, in seguito agli interventi effettuati, una lunghezza residua di rete da risanare/sostituire di 73,73 km, la stessa ha chiesto che tale risultato, migliore rispetto al programma iniziale, fosse valorizzato.
39. Tuttavia, risulta che la originaria programmazione, alla quale la società si è riferita per la valorizzazione del miglioramento sopra descritto, è stata modificata dalla stessa società con nota 10 giugno 2009 (allegato 3 alla memoria 25 maggio 2012). In tale nota la società indicava come obiettivo della

programmazione degli interventi di sostituzione/risanamento, una lunghezza residua di rete ancora da risanare, al 31 dicembre 2011, pari a 57,68 Km. Pertanto, il risultato effettivamente raggiunto al 31 dicembre 2011, di 73,73 km di rete ancora da risanare, è stato ben lontano dall'obiettivo fissato nel nuovo programma.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

40. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
41. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di Acegas si connota per la sua particolare gravità, anzitutto in quanto idonea a pregiudicare interessi di particolare rilievo, quali l'incolumità e la sicurezza delle persone e delle cose, beni giuridici tutelati dalla norma violata. Inoltre, la gravità dell'inadempimento contestato, pur depurato della quota d'obbligo degli anni precedenti, emerge anche considerando che la quota di risanamento realizzata al 31 dicembre 2010, pari al 18,79% del totale delle condotte da risanare, si discosta sensibilmente da quella d'obbligo all'anno 2010 (50%). La violazione è circoscritta ad uno solo dei quattro impianti gestiti dall' esercente, quello di Trieste; inoltre, al 31 dicembre 2014, la condotta contestata risulta cessata, come dichiarato dalla medesima società in occasione della raccolta dati 2015.
42. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente*, rileva che la società ha posto in essere, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio, attività collaterali utili ad attenuare le conseguenze della violazione e, in particolare, che abbia documentato un'importante intensificazione percentuale dell'attività di ricerca delle fughe sulla rete in alta/media e bassa pressione, svolta nel periodo 2009-2011, che mediamente si è attestata su percentuali superiori al 50% (percentuali peraltro incrementatesi sino a raggiungere il 100% negli anni 2014 e 2015, come evidenziato dalla documentazione depositata nel corso dell'audizione finale) e quindi maggiori delle percentuali prescritte dalla regolazione (30% per AP/MP e 20% per BP ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della RQDG; il 100% in tre anni per AP/MP e in quattro anni per AP/MP ai sensi dell'art. 12, comma 2, della deliberazione 574/2013/R/gas).
43. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, non può venire in rilievo la precedente irrogazione di sanzione, disposta con deliberazione VIS 37/11, per avere la società commesso violazioni della medesima specie di quelle in contestazione: ciò in ragione dell'avvenuto annullamento del citato provvedimento per effetto della sentenza del Tar Lombardia, Milano, 17 gennaio 2013, 148, attualmente al vaglio del Consiglio di Stato.

44. Allo stesso tempo non può condividersi neppure la pretesa applicazione dell'attenuante della così detta autodenuncia dell'illecito in contestazione, posto che con l'istanza del gennaio 2009 - cui la società vorrebbe ricondurre tale attenuante - Acegas non denunciava alcunché all'Autorità, ma presentava unicamente l'istanza di deroga dell'obbligo per il 2010, non ancora scaduto. La violazione, pertanto, veniva in quel contesto solo paventata e non anche denunciata prima che l'Autorità disponesse di elementi idonei ad acquisirne evidenza.
45. Viene, infine, in rilievo, quale precedente di specie diversa, la sanzione irrogata alla società con deliberazione 524/2013/S/gas, per violazione degli obblighi in materia di messa a disposizione dei dati di misura del gas naturale.
46. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato realizzato nell'anno 2011 da Acegas, nello svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale, è pari a euro 35.419.681,82

DELIBERA

1. di accertare, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, la violazione, da parte di Acegasapsamga S.p.a., dell'articolo 12, comma 7, lett. b), dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08;
2. di irrogare, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, ad Acegasapsamga S.p.a., una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 350.000 (trecentocinquantamila/00);
3. di ordinare, ad Acegasapsamga S.p.a., di pagare la sanzione irrogata, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a., presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/1997;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, sono applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, ad Acegasapsamga S.p.a., di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato, nonché, via mail, all'indirizzo riscossione@autorita.energia.it;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad Acegasapsamga S.p.a., via del Teatro 5, 34121 Trieste e all'indirizzo pec acegasapsamga_ts@cert.acegasapsamga.it, nonché a

Federconsumatori - Federazione Nazionale Consumatori e Utenti, via Palestro, 11, 00185 Roma e all'indirizzo pec federconsumatori-nazionale@pec.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

30 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni